

N. 19 in data 28.06.2010

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. USATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 23.12.1999, N.488, ART. 12 COMMA 4. – ADEGUAMENTO ALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191 (Finanziaria 2010). INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. N. 11 DEL 26.04.2010

Introduce l'argomento il Sindaco, evidenziando che si tratta di una integrazione alla delibera precedente relativa all'argomento, che introduce l'individuazione di alcune vie che erano rimaste fuori; precisa che per quanto riguarda il parere richiesto all'Agenzia delle Dogane in merito alla possibilità di introdurre le vie site nel centro abitato ove ha sede la Casa Comunale ma non metanizzate, non si è avuta risposta formale.

Segretario comunale: evidenzia di aver comunque parlato telefonicamente con la funzionaria addetta la quale ribadisce che bisogna attenersi a quanto evidenziato nella circolare dell'Agenzia delle Dogane.

Ass.re De Bianchi: afferma che così comunque non viene lasciata nessuna autonomia decisionale ai Comuni; che si lasciano fuori abitazioni che avrebbero il diritto di avere le agevolazioni; che si possono introdurre nell'individuazione se c'è la volontà di farlo e che lui è disponibile a rispondere di tale scelta.

Cons. Boer: osserva che se la legge tuttavia non lo prevede, non sarebbe corretto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

PREMESSO che l'art.8 della legge 448/98, modificato con l'art. 39 della legge 144/99, ha stabilito l'istituzione della c.d. "carbon tax";

RILEVATO che al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas petrolio liquefatto (GPL), è stata prevista una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale (art.8 comma 10 lett.C della citata legge 448/98);

DATO ATTO che le suddette agevolazioni fiscali, grazie a successive proroghe annuali, fino al 31 dicembre 2009 venivano applicate su prodotti impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;

RILEVATO che la legge finanziaria 2010 (L.23 dicembre 2009, n. 191) non ha reiterato la predetta previsione di cui all'art. 2, comma 13, della Legge 22.12.2008 n. 203, pertanto, il beneficio è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come”porzioni edificate....ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse”.

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.04.2010 che individuava le zone non metanizzate ai fini dell'applicazione delle agevolazioni per gli acquisti del gasolio e del G.P.L. da riscaldamento;

CONSIDERATO che per mero errore di individuazione sia in quest'ultima che nelle precedenti deliberazioni non venivano individuati alcuni edifici ricadenti in aree non metanizzate ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni fiscali;

RITENUTO di dover integrare l'elenco allegato alla deliberazione del C.C. n. 11 del 26.04.2010 con l'inserimento delle sottoriportate nuove Vie individuate in zone del territorio comunale non metanizzate onde è applicabile il beneficio delle agevolazioni fiscali sull'acquisto gasolio da riscaldamento e al gas petrolio liquefatto (GPL):

- Via Campagne dal civico n. 15 al n. 33;
- Via Grasseghella: civico 53/A-B; 55/A-B;
- Via Jesolo civico n. 24; civico dal n. 6 al n. 17;

mentre per quanto riguarda Via Postumia (dal civico n. 83 al n. 139, già individuata con la precedente deliberazione), occorre prevedere l'individuazione degli edifici posti dal civico n. 42 al n. 56 e rettificare la predetta numerazione con la seguente: Via Postumia dal civico n. 83 al n. 105.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di individuare, per le ragioni di cui in premessa e ad integrazione della precedente deliberazione del C.C. n. 11 del 26.04.2010, le zone del territorio comunale non metanizzate onde è applicabile il beneficio delle agevolazioni fiscali sull'acquisto gasolio da riscaldamento e al gas petrolio liquefatto (GPL) ai sensi e per gli effetti della L. 23 Dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010), comprensive delle integrazioni e rettifiche soprariportate come specificato nell'allegato elenco;
2. di confermare quanto ribadito nel deliberato di cui al suddetto atto e cioè che per "zone non metanizzate" si intendono quelle facenti capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico nelle quali non sono esistenti condotti di metanizzazione e che sono da ritenersi non metanizzate le costruzioni, effettivamente prive del servizio, ricadenti fuori da una fascia di 50 mt misurata lateralmente all'asse del tratto di strada metanizzata e comunque quando l'area di proprietà e pertinenza non lambisce in alcun modo la strada metanizzata;
3. di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e Artigianato.

STRADE COMUNALI SPROVVISTE DI RETE DI METANO
FUORI CENTRO ABITATO E CASE SPARSE

Via Argine dal n. 1 al n. 28
Via Baradello dal n. 1 al n. 33
Via Bassa Calderba dal n. 1 al n. 6
Via Borgo Lorenzoni dal n. 1 al n. 8
Via Borgo Rinaldin dal n. 1 al n. 20
Via Campagne dal n. 15 al n. 33
Via Chiodo dal n. 1 al n. 29
Via Coden dal n. 1 al n. 9
Via Concie dal n. 1 al n. 27
Via Croce dal n. 10 al n. 34
Via Dei Mazzariori dal n. 1 al n. 14
Via della Vittoria dal n. 76 al n. 102 e dal n. 95 al n. 169
Via Di mezzo dal n. 27 al n. 65 e dal . 28 al n. 64
Via Ferrata dal n. 1 al n. 14
Via Fontane dal n. 4 al n. 43
Via Fossadelle dal n. 1 al n. 21
Via Fossadelle di Sopra dal n. 1 al n. 18
Via Grasseghella n. 53/A-B; n. 55/A-B
Via Grave di Sopra dal n. 1 al n. 8
Via Grave Negrisia dal n. 1 al n. 70
Via Grave Ponte dal n. 1 al n. 15
Via Jesolo n. 24 e dal n. 6 al n. 17
Via IV Novembre dal n. 1 al n. 85
Via Montegrappa dal n. 1 al n. 3
Via Negrisia dal n. 1 al n. 10
Via Peschiere dal n. 3 al n. 31
Via Piave dal n. 1 al n. 6
Via Postumia dal n. 42 al n. 56 e dal n. 83 al n.105
Via Rustignè al n. 3 al n. 19
Via Salute dal n. 1 al n. 24
Via San Lorenzet dal n. 1 al n. 42
Via San Romano dal n. 1 al n. 19 e dal n. 95 al n. 141 - dal
n. 2 al n. 8 e dal n. 116 al n. 142
Via Sospiri dal n. 1 al n. 13
Via Spini dal n. 1 al n. 7
Via Todaro dal n. 1 al n. 86
Via Zattere dal n. 1 al n. 9
Vicolo Grasseghella dal n. 1 al n. 9